

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 5 DEL 30-03-2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

DONADONI DOTT. SILVANO	P	PANZERI PATRIZIA	P
LEONI VITTORIO	P	PERICO STEFANO	P
VISCONTI GIAN PIETRO	P	PERICO VALENTINA	P
CORTI CRISTIAN	A	QUARENghi MICHAEL	P
LEONI VALENTINA	P	ROTA DOMENICO	P
DONIZETTI ARTURO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO  
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONADONI DOTT. SILVANO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno :

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

Il Sindaco relaziona sull'argomento precisando che come per l'IMU le tariffe resteranno invariate in quanto la legge (finanziaria 232/2016) non prevede che possano essere aumentate.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI, a decorrere dal 2016, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1-A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- Ai sensi della L. 80/2015 così come convertita dal D.L. n. 47/2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su dette unità immobiliari le imposte

comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**Rilevato che:**

- ai sensi del comma 677, dell'art. 1, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 679, della legge 190/2014, anche per l'anno 2016, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2016, nella determinazione delle aliquote possono essere superati tali limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**Rilevato che**

- ✓ Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere dal Comune a favore delle collettività. Non coperte da alcun tributo o tariffa. La cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

**Valutato** che le risorse di parte corrente, tenuto conto anche delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, non sono sufficienti a finanziare le previsioni di spesa;

**Ritenuto**, pertanto necessario provvedere all'applicazione della TASI per l'anno 2017, prevedendo un gettito pari ad € 142.000,00;

**Visto** l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di blocco, limitatamente agli anni 2016-2017, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali disponendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli*

articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", così come confermato dalla Legge n.232 dell'11.12.16 (Legge di stabilità 2017);

**VISTO** altresì, che la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 297 del 21 dicembre 2016, ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2017/2019 dal 31 dicembre 2015 al 28 febbraio 2017, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 con Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016;

**Valutata** a tal fine l'opportunità di confermare le aliquote dell'anno 2016 approvate con deliberazione di C. C. n. 7 del 17.05.16, anche per il 2017, come meglio di seguito specificate:

- **Aliquota 2,5 per mille** da applicare alle sole abitazioni principali ed assimilazioni ad abitazione principale e relative pertinenze censite nelle categorie A1/A8/A9, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **Aliquota nella misura ridotta dell' 1,67 per mille** sugli immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (qualora accatastata nelle categorie A1, A8 e A9);
- **Aliquota 2,00 per mille** per tutte le altre categorie non rientranti in quelle sopra indicate;

**Ritenuto** altresì di confermare nella misura del 30% la quota di imposta a carico dell'occupante degli immobili;

#### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

**Visto** il Regolamento TASI approvato con propria deliberazione n. 16 in data 09.09.2014 e ss.mm. ee.ii.;

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** il parere del Revisore dei Conti reso nell'ambito dell'approvazione del Bilancio

Previsionale 2017;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che la votazione , espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti : 10
- Consiglieri votanti: 10
- Favorevoli: 7
- Contrari : 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota)
- Astenuti : 0

**Dato atto** altresì, che si è provveduto alla votazione per l'immediata esecutività la quale ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti: 10
- Consiglieri votanti: 10
- Favorevoli: 7
- Contrari : 3 (Perico Valentina, Quarenghi, Rota)
- Astenuti: 0

## **D E L I B E R A**

**Di confermare** per l'esercizio 2017, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'aliquota TASI nelle seguenti misure:

- **Aliquota 2,5 per mille** da applicare alle sole abitazioni principali ed assimilazioni ad abitazione principale e relative pertinenze, censite nelle categorie A1/A8/A9, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **Aliquota nella misura ridotta dello 1,67‰** sugli immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (qualora accatastata nelle categorie A1, A8 e A9);
- **Aliquota 2,00 per mille** per tutte le altre categorie non rientranti in quelle sopra indicate,

**Di individuare** i servizi indivisibili sotto indicati:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	COSTI
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 60.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 27.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	€ 3.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	€ 31.500,00
SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 20.500,00
TOTALE	€ 142.000,00

**Di dare atto** che le aliquote come sopra individuate rispettano il blocco previsto dallo art. 1, comma 42, lettera a), della Legge di stabilità 2017, Legge n. 232 del 28.12.2016;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso a tutte le variazioni che si rendono necessarie per poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto DOTT. NUNZIO PANTO' Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell' art. 49 – 1^ comma D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 147 bis – 1^ comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
DOTT. NUNZIO PANTO'

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto DOTT. NUNZIO PANTO' Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell' art. 49 – 1^ comma D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 147 bis – 1^ comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
DOTT. NUNZIO PANTO'

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
DONADONI DOTT. SILVANO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DOTT. NUNZIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, T.U. degli EE.LL., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li, 30-03-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DOTT. NUNZIO

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo il giorno **11 APR. 2017** e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **11 APR. 2017** al **26 APR. 2017**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li, **11 APR. 2017**

IL MESSO COMUNALE  
Gianna Berati



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DOTT. NUNZIO

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 T.U. degli EE.LL. - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DOTT. NUNZIO